

creda di dispensare dalla chiamata alle armi i riformati, i quali nella nuova visita saranno dichiarati inabili alle fatiche della guerra - o se almeno non creda di stabilire che debbano prestare l'opera loro presso l'Amministrazione militare del luogo di loro residenza, risparmiando le spese di vestirli da militari e di nutrirli ».

RISPOSTA. — « In ordine alla chiamata alle armi ed all'impiego dei riformati che nella revisione in corso saranno dichiarati inabili alle fatiche della guerra il Ministero si riserva di emanare i provvedimenti che saranno del caso quando saranno noti da un lato il gettito della revisione medesima e dall'altra il numero degli arruolati che dovranno dispensarsi dalla chiamata alle armi per le esigenze delle amministrazioni governative, provinciali e comunali e di altri servizi pubblici a cui l'attuale stato di guerra impone di non recar turbamento.

« Non è quindi possibile, per ora, rispondere esaurientemente alla interrogazione. Si può dire soltanto che, in massima l'amministrazione militare fa assegnamento anche sugli elementi che saranno dichiarati inabili alle fatiche della guerra per rendere con essi disponibili numerosi militari già alle armi i quali, pur potendo essere più utilmente impiegati, devono oggi rimanere immobilizzati in servizi di carattere sedentario.

Non sarebbe poi in nessun caso possibile in via assoluta che essi debbano prestare l'opera loro presso l'amministrazione militare del luogo di loro residenza, lasciandoli vestiti in borghese e risparmiando le spese del loro mantenimento perchè - anche prescindendo da evidenti considerazioni di indole amministrativa e disciplinare - la massima parte dei comuni è priva, non solo di uffici militari, ma anche di reparti di truppa.

« Il ministro
« GIARDINO »

Rossi Gaetano. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Onde conoscere se nell'attesa delle deliberazioni del Parlamento per la conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni di acque pubbliche, il Governo: di fronte da un lato:

a) allo stato di guerra che impedisce o difficoltà gravemente, specie nelle campagne, a tanta parte della popolazione la efficace tutela dei propri interessi privati;

b) alla condizione particolare in cui si trovano vari comuni della zona di confine in forza delle condizioni create dalla guerra, e in generale delle maggiori difficoltà che si oppongono nel presente momento ad accertamenti in sopralluogo, a ricerche in archivi, ecc. rispetto al territorio delle operazioni, particolarmente interessato in materia di derivazione di acque pubbliche;

c) al convincimento andatosi diffondendo della sicura proroga dei termini di cui agli articoli 1-5 del detto decreto; convincimento che, se inducesse una aspettativa fallace, potrebbe essere fonte di danni attraverso il compiersi intanto di termini perentori;

e dall'altro lato,

alla difficile e talora pericolosa condizione creata ai privati dal dover chiedere nella maggior parte delle provincie italiane, il riconoscimento del diritto all'uso delle acque nei casi di cui al comma b) dell'articolo 1 del decreto stesso prima che siano pubblicati ed approvati gli elenchi delle acque pubbliche che precisino quali acque sieno da considerarsi tali; intenda provvedere subito alla proroga fino ad un congruo tempo dopo la pubblicazione della pace, dei termini di cui agli articoli 1-5 del decreto 20 novembre 1916, n. 1664, e coordinare i termini stessi in guisa che la pubblicazione ed approvazione degli elenchi devano precedere l'obbligo di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso delle acque da parte degli utenti di cui al comma b) dell'articolo 1 del decreto medesimo.

2. Se inoltre, in ogni ipotesi, ad agevolare in molti casi i minori utenti di acque, il Governo, derogando in quanto occorra al rigore delle norme di cui il ripetuto decreto e relativo regolamento, creda opportuno di stabilire che, nel caso di Consorzi, le domande di riconoscimento, rispetto ai consorziati che siano tenuti ad avanzarle, possano con una istanza unica venire presentate dalle rappresentanze consorziali, con vantaggio anche dei fini dell'istruttoria, e che tali rappresentanze possano provvedere anche per i consorziati alle dichiarazioni di utenza.

RISPOSTA. — « Si assicura l'onorevole interrogante che con decreto luogotenenziale 4 corrente, in corso di registrazione e di pubblicazione, è stato prorogato di un anno il termine di cui all'articolo 1° del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per la presentazione delle domande